

**TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA**  
**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**Istanza per la fissazione di udienza**

**Ai sensi dell'art. 10, comma 1 L. 3/2012**

&&&

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide POLITO del foro di Benevento (Codice  
Fiscale PLTDVD68S19A399I) in virtù di procura in calce, ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Ariano Irpino (AV) alla Via Vico III Intonti n. 4,  
con numero di fax 0825 873265, pec: [avvocatodavidepolito@pec.it](mailto:avvocatodavidepolito@pec.it), presso il quale  
entrambi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio;

**PREMESSO CHE**

- l'istante, versando in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ha depositato istanza per avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012;
- l'intestato Tribunale, rubricato il fascicolo al numero 1239/2021 del ruolo della Volontaria Giurisdizione, ha nominato per la sua trattazione la Dott. ssa Rosella Anna Modarelli;
- con provvedimento del 1.5.2021 la Dott. Dott. ssa Rosella Anna MODARELLI ha nominato il professionista Dott. Mario G. M. MARCIELLO per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge n. 3/2012 e per l'elaborazione di una proposta di accordo o piano di rientro ai sensi dell'art. 8 della citata legge;
- l'OCC, ascoltato il ricorrente ed espletate tutte le formalità ed attività richieste, in data 7.9.2021 ha depositato il piano del consumatore unitamente a tutti gli allegati.  
Tanto premesso, il sottoscritto

**CHIEDE**

Che il Tribunale voglia fissare con decreto l'udienza per l'omologa del piano predisposto dall'OCC.

Ariano Irpino 1.10.2021

avv. Davide POLITO



Proc. n. 2791/2021 V.G. -



**TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile*

**DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012**

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 2791/2021 V.G., proposto da \_\_\_\_\_ ;

**Letto** il piano del consumatore proposto l'1/10/2021 da \_\_\_\_\_

**Letta** la relazione del dott. Mario Gregorio Marciello (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l. 3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

**Considerato** che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

**Considerato**, anche in base alla relazione del dott. Mario Gregorio Marciello, che:

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- il proponente risulta debitore dei seguenti importi:

- 1) € 36.334,05 per prestito personale (€uro 35.780,95 per sorte capitale + € 553,10 per spese legali) in favore di \_\_\_\_\_ ;
- 2) € 4.593,00 per linea di credito in favore di \_\_\_\_\_ ;
- 3) € 35.203,00 per contratto di delegazione di pagamento in favore di \_\_\_\_\_ ;
- 4) € 35.722,00 per contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di \_\_\_\_\_ ;



5) € 1.617,59 per bolli auto;

- che il proponente è titolare dei seguenti redditi: € 1.900,00 a titolo di retribuzione mensile;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede il pagamento del creditore privilegiato Regione Puglia nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

\* pagamento in n. 24 rate mensili da € 68,81;

- il piano prevede il pagamento dei creditori chirografari con le seguenti modalità:

1. Importo esdebitato pari a € 18.167,02 (36.334,05 x 50%); la rata sarà pari ad € 231,95 mensili per 7 anni (scadenza originaria del contratto al 01/05/2028);
2. Importo esdebitato pari ad € 2.296,50 (4.593,00 x 50%); la rata sarà pari €49,82 mensili per 4 anni;
3. Importo esdebitato pari ad € 17.601,50 (35.203,00 x 50%) per delegazione di pagamento; la rata sarà pari ad € 224,73 mensili per 7 anni (scadenza originaria del contratto al 01/04/2030);
4. Importo esdebitato pari ad € 17.861,00 (35.722,00 x 50%) per cessione del quinto; la rata sarà pari ad € 228,04 mensili per 7 anni (scadenza originaria del contratto al 01/04/2030);

- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 2.000,00 oltre spese generali e Cap al dott. Mario Gregorio Marciello ed € 2.000,00 oltre spese generali e Cap al difensore del proponente, avv. Davide Polito), con le seguenti modalità:

\* pagamento in n. 12 rate mensili da € 803,35;

- l'OCC ha precisato che:

Il richiedente intende richiedere l'anno di moratoria al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededucazione, come il credito dello scrivente e quello dell'avvocato Davide Polito. Pertanto, il pagamento di tutti i creditori comincerà a decorrere, secondo gli scaglioni temporali innanzi indicati nel numero di rate da corrispondere, a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello dell'eventuale omologa del Piano del Consumatore.

Per quanto innanzi rappresentato, il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano che prevede il totale soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa **7 anni**.

- il piano si fonda sul reddito netto mensile del proponente \_\_\_\_\_, di € 1.900,00, quale retribuzione mensile da lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa;

**Rilevato** che non vi sono state opposizioni dei creditori;

## OSSERVA

### A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierno ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012).



In merito alla durata del piano (sette anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

\* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

\* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, atteso che il termine di sette anni non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Inoltre, ai creditori è stata data la possibilità di esprimersi, essendo stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e gli stessi non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione del piano.



**B) in ordine alla meritevolezza**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Mario Gregorio Marciello, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare al trasferimento dello stesso dalla precedente sede lavorativa situata in \_\_\_\_\_ alla nuova sede lavorativa, situata in \_\_\_\_\_, nel mese di aprile del 2016: a seguito di tanto, il ricorrente ha riscontrato maggiore necessità di utilizzare un'autovettura per recarsi presso la nuova sede di lavoro, dove ha dovuto prendere in affitto una stanza. Pertanto, le spese che deve sostenere mensilmente per l'abitazione e per la gestione del mezzo (assicurazione, spese autostrada, bollo, carburante) sono comunque indispensabili e vanno a sommarsi a quelle necessarie per il sostenimento del nucleo familiare con l'abitazione a \_\_\_\_\_ spese per vivere, spese di gestione dell'immobile (utenze, piccole manutenzioni, etc.), le spese mediche straordinarie (cure dentistiche soprattutto) necessarie per la moglie del ricorrente, \_\_\_\_\_. Quindi, i \_\_\_\_\_ si trova a dover pagare doppie utenze domestiche e ciò incide ulteriormente. Così, negli anni, per poter far fronte a tutte le suindicate spese (comprese quelle di natura fiscale) e ai debiti che si cominciavano ad accumulare, sempre crescenti in rapporto alle mutate esigenze del nucleo familiare, lo \_\_\_\_\_ è stato costretto a ricorrere a finanziamenti esterni. Il tutto esclusivamente per far fronte ad esigenze familiari e non per spese per consumi di natura superflua.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

**C) sulla fattibilità e convenienza del piano**

A garanzia del piano, il debitore pone la propria retribuzione mensile da contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa.



Come verificato dall'O.C.C., le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare del debitore ammontano ad € 995,00.

In considerazione del reddito mensile dello \_\_\_\_\_ e del suo fabbisogno, anche in relazione alle ulteriori esigenze imprevedute e non menzionate, appare certamente sostenibile una rata mensile, omnicomprensiva di tutti i debiti, di € 803,35.

Inoltre, stante l'assenza di beni immobili e mobili registrati nel patrimonio del debitore, il Piano del Consumatore così proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto l'1/10/2021 da \_\_\_\_\_
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Mario Gregorio Marciello, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Mario Gregorio Marciello, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia ([www.tribunale.foggia.giustizia.it](http://www.tribunale.foggia.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Mario Gregorio Marciello.

Foggia, 30/11/2022.

Il Giudice  
dott.ssa Caterina Lazzara

